

**DELIBERAZIONE  
DEL  
CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE**

**N. 44/2003**

**OGGETTO: Ferie dei segretari comunali e provinciali in disponibilità.**

L'anno duemilatre addi 19 del mese di febbraio alle ore 16.55 e seguenti nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito in ROMA, Via dei Tritone, n.125, sede dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| • SUSTA Avv. Gianluca       | <i>Presidente</i>     |
| • ALBERTI Prof. Piergiorgio | <i>Vicepresidente</i> |
| • CARLINO Dott. Carmelo     | <i>Consigliere</i>    |
| • DI BELLO Dott.ssa Rossana | <i>Consigliere</i>    |
| • MAGGIORE Dott. Giuseppe   | <i>Consigliere</i>    |
| • PAOLINI Dott. Carlo       | <i>Consigliere</i>    |
| • SAFFIOTI Dott. Carlo      | <i>Consigliere</i>    |
| • TALARICO Dott. Carmine    | <i>Consigliere</i>    |

Presente
SI
SI
NO
SI
SI
NO
NO
SI

Presiede la seduta il **Presidente, Avv. Gianluca Susta.**

Sono presenti alla seduta il **Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Rodolfo Leone** e la **Dott.ssa Enrica Spicaglia.**

Partecipa alla seduta il **Direttore Generale, Avv. Moreno Moranda,** che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione della **dott.ssa A. Barnaba.**

**DELIBERAZIONE N. 44  
DEL 19 FEBBRAIO 2003**

**Oggetto:** Ferie dei segretari comunali e provinciali in disponibilità.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Premesso che sono pervenuti a questa Amministrazione numerosi quesiti relativi alle ferie dei segretari collocati in posizione di disponibilità;

Richiamato l'art.20 del CCNL dei segretari comunali e provinciali stipulato in data 16.05.2001 che nel disciplinare le ferie al comma 13 dispone che : *"fermo restando il disposto del comma 8, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruitte per esigenze di servizio, l'amministrazione di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che l'amministrazione receda dal rapporto ai sensi della normativa vigente"*;

Visto l'art.17 comma 74°, legge 15.05.1997, n.127 e l'art. 34 comma 2°, D.P.R. 04.12.1997 n.465 in base a cui fino a diversa contenuta nel C.C.N.L. ai segretari continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni di legge per la parte non modificata e non incompatibile con la legge e il regolamento citato;

Considerato che il congedo ordinario prima del nuovo CCNL risultava disciplinato dagli artt. 36, 38, 39 e 40 del D.P.R. 10.01.1957 n.3, dall'art. 18 del D.P.R. 03.05.1957 n.686, dall'art. 123 della legge 11.07.1980, n.312, nonché dall'art. 4 del D.P.R. 23.08.1988 n.395, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego, 29.3.1983 n.93, relativo al triennio 1988/90.

Considerato che dall'esame di queste disposizioni emerge che il congedo ordinario deve essere fruito, su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del capo dell'ufficio, nel corso di ciascun anno solare, e, solo per eccezionali e motivate esigenze di servizio, il dipendente ha diritto di fruirlo entro il primo semestre dell'anno successivo o anche nel secondo semestre dell'anno successivo per motivi imputabili a cause di forza maggiore.

Preso atto che il diritto alle ferie matura giorno per giorno, con lo svolgimento della prestazione e presuppone l'effettivo svolgimento del lavoro

quale causa determinante la privazione del bene (riposo, relazioni umane, tempo libero) che le ferie hanno la funzione di reintegrare, pur parzialmente;

Considerato il particolare *status* del segretario in disponibilità che ove non utilizzato ai sensi della vigente normativa non svolge alcuna effettiva prestazione lavorativa;

Visto l'art. 20 comma 11 del CCNL ai sensi del quale "*in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo*";

Rilevato che il periodo di ferie deve essere fruito, su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del datore di lavoro, nel corso di ciascun anno solare, compatibilmente con le esigenze di servizio;

Considerato che al datore di lavoro non possa essere imputato il mancato godimento delle ferie qualora sia attribuibile ad una volontà espressa o tacita del dipendente cui l'Amministrazione ha garantito le condizioni per poterne fruire;

Ritenuto che, sulla scorta delle predette argomentazioni, le ferie dei segretari in posizione di disponibilità maturate e non godute negli anni precedenti al 2002 siano da intendersi come godute;

Ritenuto che le ferie maturate e non godute nel corso dell'anno 2002 non possono essere più fruito se non sia stata presentata apposita istanza entro il 31.12.2002, fatto salvo il disposto dell'art.20, comma, 11 del CCNL di categoria;

Considerato che le ferie maturate e non godute non danno luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi e non sono, pertanto, "*monetizzabili*", salvo le tassative ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'art.52 del CCNL di categoria;

Vista la delibera del Consiglio Nazionale d'amministrazione n. 181/2002 in cui si invitano le sezioni regionali (delegate con deliberazione n. 267/2001) ad organizzarsi in modo tale da garantire la presenza dei segretari in disponibilità nei periodi in cui notoriamente gli enti hanno più necessità di supplenze e segnalare per tempo ai soggetti interessati l'orientamento dell'Agenzia, facilitando soluzioni organizzative il più possibile partecipate, soprattutto per i periodi dell'anno maggiormente interessati;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.P.R. 465/1997;

Tutto ciò premesso e considerato;

Ad unanimità dei voti:

### **DELIBERA**

1. i segretari collocati in posizione di disponibilità che non hanno goduto delle ferie maturate negli anni precedenti al 2002 non possono più fruirne;
2. i segretari collocati in posizione di disponibilità che non hanno goduto delle ferie maturate nel corso dell'anno 2002 non possono più fruirne se non hanno presentato istanza in tal senso entro il 31.12.2002 salvo il disposto dell'art.20, comma 11 del CCNL di categoria;
3. La Direzione Generale è incaricata dell'esecuzione della presente deliberazione.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 20 del regolamento per il funzionamento del Consiglio di amministrazione dell'agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, approvato con deliberazione n.15/7 del 30 luglio 1998, è stata pubblicata, ai sensi dell'articolo 21 del medesimo regolamento, mediante affissione all'albo delle pubblicazioni, per otto giorni a far data dal \_\_\_\_\_  e mediante inserimento nel sito internet dell'agenzia per \_\_\_\_\_ giorni dal \_\_\_\_\_.

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DELLA  
PUBBLICAZIONE